



STATUTO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA IPOTENSIONE LIQUORALE, IPERTENSIONE
ENDOCRANICA, SINDROME DI ARNOLD-CHIARI PROJECT APS"
"AISAP APS"

Allegato al verbale di assemblea straordinaria del 12 aprile 2025

1.

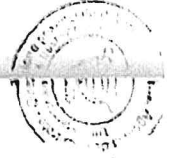
Denominazione e sede

1. È costituita in forma di associazione di promozione sociale l'associazione denominata: "ASSOCIAZIONE ITALIANA IPOTENSIONE LIQUORALE, IPERTENSIONE ENDOCRANICA, SINDROME DI ARNOLD-CHIARI PROJECT APS" di seguito, in breve, "AISAP APS" o più semplicemente "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Busto Arsizio e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

2.

Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di essere per i pazienti affetti da Ipotesione Liquorale, Ipertensione Endocranica - Siringomielia - Sindrome di Arnold-Chiari (e patologie ad essa correlate, idrocefalo, malformazione cranio cervicali, midollo ancorato, ecc.) e per i loro genitori un contenitore virtuale, all'interno della quale è possibile promuovere e creare un collegamento tra i pazienti stessi allo scopo di condividere e approfondire tutte le problematiche inerenti le patologie.
2. A titolo esemplificativo l'Associazione si propone quindi di:
 - Fornire delle linee guida sul percorso sanitario e burocratico, nonché un elenco delle strutture di eccellenza nazionali e internazionali per la diagnosi e la cura di: Ipotesione Liquorale, Ipertensione Endocranica, Siringomielia, Sindrome di Arnold-Chiari (e patologie ad esse correlate, idrocefalo, malformazione cranio cervicali, midollo ancorato, ecc.).
 - Creare percorsi dedicati diagnostici di indagini strumentali precoci.
 - Ottenere il supporto della ricerca genetica.
 - Creare un registro di patologia su tutto il territorio nazionale e internazionale.
 - Sensibilizzare circa l'importanza della Neurofisiopatologia nella diagnosi e nella prognosi della malformazione di Chiari.
 - Realizzare progetti multimediali ed eventi dedicati alla diffusione della conoscenza della patologia, al reperimento di informazioni e al sostegno delle finalità dell'Associazione.
 - Applicare protocolli diagnostici, terapeutici ed assistenziali.
 - Diffondere e usare le conoscenze acquisite;
 - Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni nazionali, europee ed internazionali;
 - Promuovere e applicare iniziative legislative a favore dei malati affetti dalle patologie di cui si occupa, delle loro famiglie e di chi le assiste;
 - Promuovere e organizzare corsi di formazione e di informazione a favore dei malati delle patologie di cui si occupa
 - Promuovere lo sviluppo di una cultura di presa in carico, individuale e globale, multidisciplinare e multidimensionale del paziente;



promuovere l'Empowerment di tutti gli attori del sistema.

Attività di interesse generale

l'associazione, nel perseguire la finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/17:

- interventi a servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, o successivo modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o alla legge 22 giugno 2010, n. 112, o successivo modificazioni (lett. a comma 1 art. 5 del Codice del terzo settore); in particolare l'associazione:

- organizza convegni o incontri specifici sui diritti esigibili;
- struttura linee telefoniche di supporto per l'indirizzo dei pazienti alla miglior presa in carico;
- struttura un sito on line dove poter recitare informazioni utili ed appropriate;

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo settore); in particolare l'associazione:

- costruisce modelli di presa in carico sanitaria per le patologie di cui si occupa;
- supporta le istituzioni nella costituzione di linee guida nazionali e/o di PDTA regionali per le patologie di cui si occupa;
- supporta la presa in carico a distanza per l'indirizzo o il sostegno della persona affetta dalla patologia di cui si occupa;
- incentiva l'utilizzo dell'HTA per la valutazione delle prestazioni e l'efficacia del sistema

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare l'associazione:

- organizza corsi di formazione per i rappresentanti dei pazienti, finalizzati alla migliore comprensione del Sistema Sanitario Nazionale e Sociale Italiano;
- organizza interventi di sensibilizzazione nelle scuole, all'interno delle istituzioni, nei territori;
- partecipa a tavoli di lavoro tematici;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare l'associazione:

- potrà finanziare ricerche sulle malattie rare di cui si occupa;
- sostengono i ricercatori;
- potrà stipulare accordi con industrie farmaceutiche e altri enti che possano favorire la ricerca su farmaci o altri tipi di terapie chirurgiche o supporti per le malattie rare di cui si occupa.

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività editoriali (con esclusione del quotidiano e della stampa periodica di cui all'articolo 18 della legge numero 410 del 5 agosto 1981), di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato o delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare l'associazione:

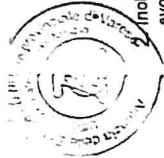
- potrà promuovere mostre artistiche di qualsiasi tecnica sui malati rari delle patologie di cui si occupa;
- promuoverà attività teatrali, filmati, racconti, fumetti, cartoon, libri e quant'altro;

- beneficenza o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persona svantaggiata o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare l'associazione:

- potrà sostenere attività di supporto a singoli pazienti per l'indirizzo verso una presa in carico corretta nel luogo di residenza o a livello europeo ed ultraeuropeo nel caso in cui non esistano nella sua Regione o in Italia competenze specifiche;
- potrà in casi eccezionali organizzare la raccolta fondi specifici

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w, comma 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:

- l'associazione potrà supportare azioni legali collettive o singole per tutelare i diritti delle persone affette dalla patologia di cui si occupa;
- sostengono azioni di governo tese a emanare leggi specifiche sulla patologia di cui si occupa (es. linee guida nazionali);



sostengono l'inserimento delle rappresentanze dei pazienti negli organi decisori, anche a livello regionale.

Inoltre l'associazione per perseguire la propria finalità solidaristiche e di utilità sociale e per svolgere adeguatamente le proprie attività di interesse generale:

- a) fornisce informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto mutuo aiuto;
- b) promuove l'istruzione e l'educazione delle stesse persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie incluse nella categoria delle malattie rare di cui si occupa;
- c) sensibilizza l'opinione pubblica, la stampa e le istituzioni affinché emergano le problematiche e le esigenze comuni delle persone affette da Malformazione di Chiari e patologie ad essa correlate;
- d) attiva, curare e mantenere relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali, del Servizio Sanitario Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, il cui rapporto sia funzionale al conseguimento delle finalità della Associazione;
- e) promuove il continuo sviluppo della conoscenza e della sensibilità della classe medica, degli operatori sanitari e amministrativi nelle strutture del Sistema Sanitario Nazionale, della cura di raccolte fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;
- f) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti ed organizzazioni, nazionali, europee ed intercontinentali, coerenti col perseguimento degli scopi statuari, degli interessi comuni delle persone affette dalle malattie rare di cui si occupa l'associazione, delle loro famiglie e di chi le assiste e compatibili con il presente Statuto;
- g) sensibilizza le strutture politiche, amministrative e sanitarie, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- h) cura i rapporti con le istituzioni sanitarie e gli Enti pubblici, e rappresentare nei loro confronti le esigenze e i bisogni delle persone affette dalle patologie rare di cui si occupa;
- i) diffonde l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche;
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

4.

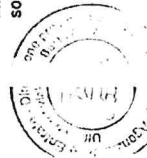
Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
2. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5.

Raccolta fondi

1. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.





Ammissione

6.

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla Realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro in condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero degli associati di promozione sociale associata.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione. In caso vi siano soci minorenni, i diritti di voto sono esercitati dal genitore o da chi ne ha la patria potestà.

Diritti e doveri dei soci

7.

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di esaminare i libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e delle liberazioni dell'assemblea, libro delle adunanze e delle liberazioni dell'organo di amministrazione, libro delle adunanze e delle liberazioni del collegio dei revisori dei conti, libro delle adunanze e delle liberazioni del collegio dei probiviri) chiedendo un appuntamento in segreteria e recandosi in sede per poter visionare i documenti originali, oppure chiedendo l'invio di copie elettroniche nel caso in cui non occorra l'originale.

d) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

f) di recedere in qualsiasi momento.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e codici etici interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita o volontaria, per il conseguimento dello scopo;

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione.

8.

Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone





comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione.
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

9.

Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

3. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

10.

Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) l'Organo di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali hanno la durata di 4 esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
 3. Ai componenti degli organi sociali possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

11.

Assemblea dei soci

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.





5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati o di 5, in caso di più di 500 soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione.
8. È possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.
9. È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, si annoterà sul libro verbali la modalità.

12.

Lavoratori

1. L'associazione, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai soci con delibera dell'organo di amministrazione.
2. È ammessa la figura del Direttore Esecutivo.
3. La Federazione può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico con funzioni consultive.

13.

Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
 - i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di: a) deliberare sulle modificazioni dello statuto; b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

14.

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo



principio elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e
proiettando, affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. Oppure
l'associazione provvederà a pubblicare l'avviso di convocazione sul proprio sito web e su tutti i
canali di comunicazione social media compresi. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

15.

Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.
4. In caso di modifica dello statuto, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole degli stessi. Invece, in caso di trasformazione o di scioglimento e liquidazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

16.

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.
3. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rieletti.

17.

Competenze dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione ha il compito di:
a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

- b) deliberare in merito alla limitazione del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre o sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) o il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

18.

Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive.

L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

L'organo di amministrazione provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'organo di amministrazione si tengano con mezzi di audio e/o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di esercitare i propri diritti; verificandosi questi requisiti, si annovera sul libro verbali la



mobilità

3. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
5. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

19.

Il presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'organo di amministrazione fra i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziarie e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente. A

20.

Il segretario e il tesoriere

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.
2. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o esinguere conti correnti, firmare assegni di trazione, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

21.

Organo di Controllo e Revisione Legale (nei casi previsti dalla Legge)

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi



di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità di ricerca, solidaristica e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla linea guida ministeriale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

22.

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali

- il libro dei soci;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa segnalazione all'organo di amministrazione che provvederà a fissare un appuntamento.

23.

Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- quote sociali
- contributi pubblici;
- contributi privati;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nella modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- compensativi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolta senza impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge;
- eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

24.

Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

25.

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Nel medesimo termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

26.

Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra aventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

27.

Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analogia natura giuridica e analogo scopo.
2. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo secondo quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

28.

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Busto Arsizio, 12 aprile 2025

[Firma]

[Firma]

Atto di approvazione
del bilancio consuntivo
e della relazione di missione
per l'esercizio sociale
2024-2025

Il Delegato

Il Presidente

MICHELE MARTINATTA